

REGOLAMENTO (CE) N. 3104/93 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 1993****che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria⁽²⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco⁽³⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n.

1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽⁴⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 30 e 2302 40 dei mesi di luglio, agosto e settembre 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1993.

A richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.